WEBINAR GRATUITO

Giovedì, 9 Settembre 2021, ore 18.00 (CEST)

Transazione fiscale: le novità del Codice della Crisi

Programma
» Evoluzione della normativa in tema di transazione fiscale
» Finalità della transazione fiscale
» Gli effetti della transazione fiscale
» Il cosiddetto “cram down” fiscale e previdenziale
» Le valutazioni dell’Erario
» Le novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa

RELATORE

Giampietro Teodori
Dottore Commercialista e
Revisore Legale in Roma

Ascheri Academy
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ascheri & Partners
STUDIO COMMERCIALISTI

ADAMNELSON
STUDIO LEGALE

Evoluzione della normativa in materia di transazione fiscale

- la **transazione fiscale** è stata introdotta con il D. Lgs. 9.1.2006 n. 5 con l'introduzione dell'art. 182 ter nella L.F. la cui applicazione era **unicamente** prevista nel concordato preventivo
- estensione della transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182 bis L.F. prevista a seguito delle modifiche recate dal D.Lgs. 12.9.2007 n. 169 al quale si deve la riformulazione dell'art. 160 L.F. **nel quale viene sancita la possibilità di soddisfare in misura parziale i creditori privilegiati**
- la Legge 232/2016 riformula il testo dell'art. 182 ter **eliminando il divieto di falcidiare l'IVA** nella transazione fiscale all'interno delle procedure concorsuali (tributo costituente risorse proprie dell'UE)
- In ultimo la Legge del 27.11.2020 n.159 di conv. DL 125/2020 entrata in vigore dal 4 dicembre 2020 che di fatto **anticipa le disposizioni in materia di transazione fiscale previste dal Codice della Crisi di Impresa** che entrerà in vigore il 15.5.2022 e che prevede la possibilità per il debitore di ottenere l'omologazione di una delle due procedure concorsuali anche in caso di *mancanza di voto* (concordato preventivo) o *mancanza di adesione* (accordi ristrutturazione debiti)

Ascheri Academy

Modifiche alla Legge Fallimentare

DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2020, n. 125 - convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 27 NOVEMBRE 2020, n. 159 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020 e in vigore dal 4 dicembre 2020

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

modifiche alla Legge Fallimentare in materia di **omologazione** dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e in materia di **trattamento dei crediti fiscali e previdenziali**, con ciò determinando nella sostanza **l'anticipata operatività di specifiche previsioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (agli artt. 48, comma 5, 63 e 88), la cui entrata in vigore, nel suo complesso, è stata differita al 15 maggio 2022.

Ascheri Academy

Modifica alla Legge Fallimentare

1. **Modifica degli artt. 180 e 182 *bis* L.F.:**

L'art. 3, comma 1-bis del decreto convertito permette ora al Tribunale di omologare il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione, **pure in mancanza del voto da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o di assistenza obbligatoria**, quando **l'adesione risulti determinante** al raggiungimento delle maggioranze di approvazione del concordato (art. 177 L.F.) o decisiva ai fini delle maggioranze per la stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), e quando anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente ai sensi dell'art. 161, 3° comma L. F., la proposta di soddisfacimento di questi particolari creditori sia **più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

Ascheri Academy

Modifiche alla Legge Fallimentare

Introduzione del «CRAM DOWN» : anticipazione del Codice della Crisi di Impresa (CCI)

Con la modifica degli artt. 180 e 182 bis L.F. viene introdotta la possibilità di **sottoporre gli enti impositori al cd. giudizio di «cram down»** ovvero il Tribunale potrà approvare la proposta di transazione fiscale in assenza dell'adesione a parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o di assistenza obbligatoria.

L'espressione anglosassone "cram down" si riferisce alla circostanza per cui i creditori si vedono costretti ad "inghiottire" la decisione del giudice, nonostante siano in disaccordo.

Tale previsione normativa rappresenta un'anticipazione di quanto previsto nel Codice della crisi all'art. 48, 5° comma, in origine limitato solo ai debiti "fiscali" e agli accordi di ristrutturazione dei debiti e poi **estesa, per effetto del decreto correttivo (DLgs. 147/2020), anche a quelli previdenziali e al concordato preventivo**.

Consente, inoltre, di superare uno scoglio operativo, in conseguenza di una certa lentezza degli enti impositori ad esprimersi, nei tempi della procedura, sulle proposte concordatarie o sugli accordi di ristrutturazione e che mal si conciliano con le esigenze di risanamento dell'impresa.

Ascheri Academy

Modifiche alla Legge Fallimentare

Non si è trattato di un'anticipazione "integrale" di una delle norme del Codice della crisi, in quanto risulta assenza l'ulteriore previsione – contenuta nel CCI – di un limite **temporale** entro il quale il creditore dovrà prestare adesione. Infatti, l'art. 63, recante la disciplina della "Transazione" e degli "accordi sui crediti contributivi", stabilisce che l'eventuale adesione deve intervenire entro "**novanta** giorni" (e non più "sessanta giorni", per effetto del DLgs. 147/2020, decreto correttivo) dal deposito della proposta di transazione.

Tale previsione non è stata "riprodotta" dall'art. 3 del DL 125/2020.

Inoltre, la misura avrà un **immediato impatto**, trovando applicazione anche per le procedure pendenti non omologate.

Ascheri Academy

Modifiche alla Legge Fallimentare

2. Modifica dell'art. 182-ter L.F.:

L'art. 3 del decreto convertito modifica l'istituto della **transazione fiscale**, disciplinato dall'art. 182-ter L.F. (soluzione, in **parte anticipatoria di quanto previsto nel Codice della crisi, all'art. 88**):

a) da un lato, inserendo al primo comma la precisazione che il credito tributario o contributivo chirografario non possa trovare soddisfazione in misura inferiore agli altri crediti che siano chirografari anche a seguito di degradazione per incapienza;

b) dall'altro lato, modificando il quinto comma dell'art. 182-ter L. Fall., con la previsione che, nelle trattative antecedenti la presentazione di un accordo di ristrutturazione, sia preciso onere del professionista indipendente attestare la convenienza del trattamento proposto per i crediti tributari e contributivi rispetto all'alternativa liquidatoria e che tale punto sia oggetto di specifica valutazione (e motivazione) da parte del Tribunale in sede di omologazione.

Introduzione di un obbligo **nuovo a carico dell'attestatore**, onerato di una specifica attestazione su un aspetto che sarà oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale.

Ascheri Academy

Novità sulla prassi A.d.E.

Creditori strategici - Circolare n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2020

La circolare inoltre ricorda che nel concordato preventivo trova applicazione il **principio del trattamento non deteriore** per l'erario, principio che deve essere rispettato anche nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Le uniche ipotesi in cui può riconoscersi, in via eccezionale, un trattamento deteriore per l'erario, sono quelle caratterizzate dalla presenza di **creditori «a valenza strategica»**

creditori strategici, sono soggetti ritenuti tali in funzione dell'imprescindibilità del loro apporto ai fini della continuità aziendale.
La strategicità del singolo creditore dovrà essere giustificata sulla base di **elementi oggettivi** e **concreti** e non meramente asserita.

Ascheri Academy

Le novità riguardanti gli Enti Previdenziali

3. Cessazione del DM 4 agosto 2009 (accordi previdenziali) – transazione contributiva

Limiti dei crediti ammissibili imposti dal DM 4 agosto 2009

L'art. 3 del D.M. definiva precisamente i limiti dei crediti previdenziali ammissibili ai fini degli accordi, stabilendo a seconda del tipo di credito la percentuale minima richiesta per il pagamento parziale, nonché il numero massimo di rate mensili per il pagamento dilazionato.

La proposta di pagamento parziale non può essere inferiore:

a) Al 100% per i crediti privilegiati di cui al n. 1 dell'art. 2778, comma 1, c.c., tra i quali rientrano per l'intero ammontare i premi assicurativi;

b) Al 40% per i crediti privilegiati di cui al n. 8 dell'art. 2778, comma 1, c.c.;

c) Al 30% per i crediti chirografari.

La proposta di pagamento dilazionato non può essere superiore a sessanta rate mensili (5 anni) , con applicazione degli interessi al tasso legale, nel tempo, vigente.

Ascheri Academy

Le novità riguardanti gli Enti Previdenziali

3. Cessazione del DM 4 agosto 2009 (accordi previdenziali) – transazione contributiva

Dalla data di entrata in vigore del DL 125/2020 convertito **cessa l'applicazione del DM 4 agosto 2009**, concernente modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione degli enti previdenziali delle proposte di accordo sui crediti di natura contributiva nell'ambito delle procedure relative agli accordi di ristrutturazione e concordati preventivi.

Di conseguenza potranno essere falcidiati anche i debiti relativi al mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Ascheri Academy

La nuova transazione fiscale

- L'istituto della transazione fiscale: *ratio legis*
- Come si legge nella Circolare n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2020, la *ratio* sottesa all'istituto della transazione fiscale (art. 182 ter, L.F.) inizialmente nato per tutelare, in misura prevalente, gli interessi erariali e l'azione amministrativa, si è evoluta nel senso **di contemperare i predetti interessi con la massima salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali.**

Ascheri Academy

A COSA SERVE?

Finalità primaria della transazione fiscale è quella di ottenere, mediante un accordo con l'Agenzia delle Entrate:
lo stralcio dei debiti tributari impagati
(in taluni casi anche oltre l'80%)
Una dilazione più ampia di quella ordinaria per il pagamento degli stessi
(in taluni casi anche sino a 15/20 anni)

CHI PUO' UTILIZZARLA E QUANDO?

Le imprese in crisi, nell'ambito dei seguenti istituti:

- Il concordato preventivo
- L'accordo di ristrutturazione del debito
(art. 182-bis L.F.)

PER QUALI DEBITI?

L'impresa debitrice può proporre il pagamento, parziale e/o anche dilazionato:
Dei tributi e dei relativi accessori amministrativi:
(IRES, IVA, IRAP, ritenute, imposta di registro, dazi e diritti doganali ecc…)
Dei contributi assistenziali e previdenziali e dei relativi accessori
(mediante la transazione previdenziale e assistenziale)

N.B. sono esclusi i tributi locali (es. IMU)

Focus: la transazione fiscale

L'impresa in crisi, che non è in grado di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni tributarie, può ottenerne la falcidia e/o la dilazione di pagamento nel medio lungo termine, facendo ricorso, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, all'istituto della transazione fiscale previsto dall'articolo 182 ter della Legge Fallimentare.

La transazione fiscale è quindi obbligatoria ogniqualvolta i debiti erariali vengano pagati in misura non integrale e/o con dilazione, il che, in una situazione di crisi, è ciò che normalmente accade.

Ne discende che una domanda di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis L.F., che non preveda il pagamento integrale e senza dilazione dei debiti erariali, **è inammissibile se non è assistita da transazione fiscale.**

Focus: la transazione fiscale nel concordato preventivo

L'impresa in crisi può presentare una proposta di transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo, per proporre all'erario il pagamento, sia parziale sia dilazionato, di tutti i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, nonché delle sanzioni e degli interessi a essi relativi, alle seguenti condizioni:

1) se il piano concordatario ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore, tenendo conto della natura privilegiata dei crediti erariali, a quella realizzabile in caso di liquidazione, in base al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, risultante dalla relazione di attestazione redatta da un professionista indipendente munito dei requisiti di cui all'art. 67 L.F.;

2) se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto: (i) a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore; (ii) a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei ai crediti delle agenzie fiscali; (iii) a quelli offerti ai creditori chirografari;

3) se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto il trattamento più favorevole. **La medesima regola si applica anche con riguardo ai crediti erariali privilegiati degradati in chirografo per incapienza dell'attivo**;

4) nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario, la quota di credito degradata al chirografo venga inserita in un'apposita classe.

Focus: la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

Il debitore può presentare una proposta di transazione fiscale nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis L.F..

In tali casi l'attestazione prevista dal citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili → **tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.**

Focus: gli effetti della transazione fiscale

- ✓ Consolidamento del debito erariale non solo per la debitoria iscritta a ruolo presso ADER
- ✓ In caso di contenzioso tributario l'orientamento prevalente è quello della cessazione delle liti tributarie ancora pendenti dinanzi le Commissioni Tributarie
- ✓ Sospensione dell'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria

Focus: La transazione previdenziale e assistenziale

L'articolo 182-ter della Legge fallimentare disciplina anche la transazione previdenziale e assistenziale, volta alla definizione dei crediti di cui sono titolari l'INPS e l'INAIL, il cui regime è peraltro integrato dal decreto interministeriale 4 agosto 2009, con cui i ministri del Lavoro e dell'Economia hanno definito le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie degli accordi sui crediti contributivi.
Il citato art. 182-ter L.F. individua i presupposti in presenza dei quali la proposta può, e conseguentemente deve essere accolta e, per converso, in assenza dei quali la proposta non può, e quindi non deve, essere accolta.

Tali presupposti sono i seguenti:

a) da un lato è necessario che la soddisfazione degli Enti previdenziali e assistenziali non sia inferiore a quella realizzabile, tenuto conto del privilegio da cui i loro crediti sono assistiti e del valore di mercato dei beni e dei diritti realizzabili mediante la liquidazione dell'impresa debitrice, e che tale convenienza risulti dalla relazione di attestazione resa da un professionista indipendente;
b) b) dall'altro lato, è necessario che ai creditori assistiti da un grado di privilegio inferiore a quello che assiste i crediti previdenziali e assistenziali, nonché ai creditori chirografari, non sia offerto un trattamento complessivamente migliore di quello previsto per i predetti Enti.

Atto di transazione fiscale: Qual è il contenuto?

La proposta di transazione fiscale viene approvata dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, mediante l'espressione del voto favorevole al concordato nell'adunanza dei creditori ovvero per corrispondenza nei venti giorni successivi.

La proposta connessa a un accordo di ristrutturazione dei debiti è invece approvata mediante la stipula di un apposito atto di transazione, il quale deve definire puntualmente gli obblighi che a seguito di tale approvazione ricadono su tutte le parti contraenti dello stesso, cioè l'impresa debitrice, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Come si redige la domanda di transazione fiscale e previdenziale?

L'art. 182-ter della legge fallimentare non disciplina la forma e il contenuto della domanda di transazione fiscale né di quella previdenziale. Conseguentemente le imprese hanno facoltà di utilizzare a tal fine lo schema che preferiscono; la domanda deve essere tuttavia redatta nel modo più possibile **analitico ed esauriente**, anche in relazione alla ristrutturazione complessiva dei debiti dell'impresa in stato di crisi, **alle cause della crisi stessa e alla misure elaborate per conseguire il riequilibrio economico, finanziari e patrimoniale** oggetto del piano di risanamento, oltre che con riguardo, naturalmente, alla composizione dei debiti di natura fiscale e previdenziale e all'offerta formulata all'Agenzia delle Entrate, alla Riscossione e agli Enti previdenziali.

I criteri di valutazione della proposta di transazione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate

1. Confronto con gli altri creditori per verificare il rispetto del divieto del trattamento deteriore dell'Erario
2. Esaminare il requisito della convenienza di tale proposta rispetto alle alternative concretamente praticabili e principalmente dalla liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice (fallimento)
3. Valutazione dell'attestazione da parte del professionista attestatore riguardo la sostenibilità economico finanziaria del piano
4. Valutazione dell'effetto positivo che il processo di risanamento – di cui la transazione fiscale è parte – produce sia in termini economici generali in virtù di una struttura produttiva e della salvaguardia dell'occupazione del personale in essa impiegato sia dalla capacità dell'impresa risanata di generare redditi futuri
5. La natura «endogena» o «esogena» dei flussi generati dalla prosecuzione dell'attività d'impresa nell'ambito del concordato preventivo in continuità

Le novità del Codice della Crisi e del Decreto correttivo relative alla transazione fiscale nel concordato preventivo

- Il Decreto correttivo è intervenuto modificando le disposizioni dell'art. 48 comma 5 del CCI (Codice della Crisi di Impresa) e stabilendo che il Tribunale può omologare il concordato preventivo anche in assenza dell'adesione dell'Amministrazione finanziaria se ricorrono i seguenti due requisiti:

a) L'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109, comma 1, D. Lgs. N. 14/2019

b) La proposta è conveniente per l'Erario rispetto alla liquidazione giudiziale (fallimento)

Le novità del Codice della Crisi relative alla transazione fiscale nell'accordo di ristrutturazione dei debiti

- L'art. 48 comma 5 del CCI (Codice Crisi di Impresa) dispone che la proposta di transazione fiscale può produrre effetto nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti anche senza l'approvazione del Fisco
- Viene dunque stabilito che il Tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle proposte di transazione fiscale connesse a tali accordi quando:

a) L'adesione è decisiva al fine del raggiungimento delle percentuali del 60% dei crediti previste per la omologabilità degli accordi stessi (Fisco e Inps da considerarsi come unico creditore P.A.)

b) Il soddisfacimento dei crediti fiscali offerto dall'impresa debitrice sia, anche sulla base delle risultanze dell'attestazione resa da un professionista indipendente più conveniente di quello derivante dall'alternativa liquidazione giudiziale

Le novità del Codice della Crisi relative alla transazione fiscale: considerazioni finali

- Futuro orientamento da parte dei Tribunali circa l'applicazione del c.d. *cram down* fiscale e previdenziale

- Viene affermato anche nelle norme relative alla valutazione della transazione fiscale la salvaguardia del concetto del c.d. *going concern* (continuità aziendale) che ha da sempre rappresentato il primo obiettivo di tutti i recenti interventi comunitari in materia di crisi di impresa

- Tentativo di introdurre istituti che assicurino una maggiore tutela dell'impresa in crisi nel processo di risanamento

GRAZIE A TUTTI PER LA VOSTRA ATTENZIONE !!

Dott. Giampietro Maria Teodori

Ascheri Academy